CONSORZIO PER I PRESTITI COMUNALI E PROVINCIALI

Società generale di credito comunale e provinciale

CONSORZIO

PER I

PRESTITI COMUNALI E PROVINCIALI

Firenze Tip. dell'Associazione

CONSORZIO

per i Prestiti Comunali e Provinciali

Con atto del dì 31 Maggio 1869, rogato ser Pellegrino Niccoli, si è costituita una Società Anonima sotto la denominazione di

Società Generale di Credito Comunale e Provinciale

col capitale di **10 milioni** di lire, diviso in 20,000 azioni di lire 500 cadauna, le quali furono assunte dai Fondatori tanto in proprio quanto per conto dei loro Cointeressati.

All'oggetto poi di effettuare i Prestiti Comunali e Provinciali sopra una larga e solida base, e di operare l'emissione e la vendita delle relative Obbligazioni, la Società medesima collettivamente coi suoi Fondatori e loro aderenti forma un consorzio di Banchieri e Capitalisti chiamati ad interessarsi e partecipare esclusivamente alle emissioni di prestiti che farà la Società.

Art. 1° Il capitale del Consorzio è fissato in 50 milioni di lire, composto di 500 partecipazioni, o carati, di 100,000 lire ciascuno, i quali possono dividersi in mezzi carati, cioè in partecipazioni di lire 50,000.

Art. 2° Il capitale suddetto viene assunto per $^1/_4$ dalla Società Generale, e gli altri $^3/_4$ restano riservati di preferenza ai Fondatori e loro aderenti in proporzione del numero delle 20,000 azioni da essi possedute, di modo che i medesimi hanno il diritto di partecipare al Consorzio colla somma corrispondente a quattro volte l'importo delle azioni rispettivamente da loro possedute.

Art. 3° Ciascuno degl'interessati si obbliga di versare il 10 per $^0/_0$ del capitale assunto nelle mani del Sindacato, di cui si farà menzione negli articoli seguenti; e di fare ulteriori versamenti, se fosse necessario, dentro quattro settimane dopo l'invito ricevuto dal Sindacato stesso. Ciascun versamento non dovrà mai sorpassare il 10 per $^0/_0$ del capitale nominale respettivamente assunto, e da un pagamento all'altro dovrà sempre trascorrere uno spazio di tempo di tre mesi.

Art. 4° Sarà nominato un Sindacato composto almeno di cinque membri.

Art. 5° Al più tardi entro un mese dalla ottenuta approvazione governativa degli Statuti della Società, saranno, a cura del Consiglio di Amministrazione della medesima, invitati i componenti il Consorzio a radunarsi in Firenze per la nomina del Sindacato, e per determinare le massime

principali secondo le quali dovrà regolarsi il Sindacato medesimo in rappresentanza del Consorzio.

Art. 6° Tutte le deliberazioni del Consorzio saranno prese a maggioranza di voti. Il possesso di un intero carato di lire 100,000 dà diritto ad un voto.

Art. 7° I membri del Sindacato non hanno diritto ad alcuno stipendio: resta però riservato al Consorzio di fissare a favore di essi, nell'adunanza precitata, la provvigione che crederà conveniente.

Art. 8° Il Sindacato dovrà nel corso dell'operazione fare ai soci dei pagamenti in conto capitale, quando questi pagamenti non possano recar pregiudizio al regolare andamento delle operazioni consorziali.

Art. 9° Finchè non sia costituito il Sindacato, di che all'Art. 4°, è conferita facoltà ai Fondatori della Società (o al Consiglio di Amministrazione di essa tosto che sarà stato nominato) di fare tutti i passi preliminari necessari per l'assunzione dei Prestiti Comunali e relative operazioni, rendendo conto del suo operato alla prima riunione dei componenti il Consorzio (Art. 5°).

Art. 10° La sede del Consorzio, e quindi anche del Sindacato, è in Firenze.

Art. 11° Dopo l'emissione delle Obbligazioni corrispondenti alla prima operazione fatta dal Consorzio per la somma nominale di 50 milioni, il Sindacato convocherà i cointe-

ressati per render loro conto dell'esito della sottoscrizione, per presentare il bilancio dell'Amministrazione relativa che dovrà esser sottoposto alla revisione di tre membri scelti fra i componenti il Consorzio medesimo, per prendere le risoluzioni che si crederanno più convenienti per la restituzione del Capitale e per la ripartizione del dividendo; finalmente per decidere se il Consorzio debba sciogliersi, o riconfermarsi, per la continuazione delle stesse operazioni d'imprestito.